



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Sezione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadala'	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice rel. est.
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice

nel procedimento portante il n. **86-1/2026 P.U.**, instaurato su ricorso promosso da

SEBASTIANO TRAVAGLINI (TRVSST74T04E783O), rappresentato e difeso dall'avv. ASSUNTINA AVALLONE

ricorrente

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso *ex art.* 268 CCII presentato dal debitore ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);

ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali (avuto riguardo, ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII, alla residenza del TRAVAGLINI) sito a Potenza Picena (MC), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito;

dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 40, co. 2, CCII (anch'esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;



rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento *ex art.* 268, co. 1, CCII, avuto riguardo alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), CCII (v. Trib. S. Maria Capua Vetere 11 maggio 2023), essendo il ricorrente un consumatore e versando in stato di insolvenza in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (v. Trib. Genova 17 agosto 2022), come emerge, tra l'altro, dall'entità dei debiti per finanziamenti in rapporto al reddito e alle liquidità, a loro volta rapportati alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare;

dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, con l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza da essi impiegata nell'assumere le obbligazioni, e con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. *ex multis* Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);

precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o dello stesso debitore (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

precisato che la procedura liquidatoria ha **carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore**, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che **non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore**, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli;

precisato, altresì, che **la liquidazione controllata investe la totalità dei beni del debitore ricorrente**, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore



sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);

precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente dei ricorrenti;

ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura e previa verifica dell'assenza delle condizioni ostative;

rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;

ritenuto che l'apertura di un conto corrente da intestare alla procedura non necessiti di alcuna specifica autorizzazione da parte del Tribunale o del giudice delegato (arg. ex art. 131 CCII);

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di SEBASTIANO TRAVAGLINI (TRVSST74T04E783O);

NOMINA



giudice delegato il **dott. Andrea Enrico Polimeni**;

liquidatore l'**avv. Betty Torresi**;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza



delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria l'accettazione dell'incarico corredata di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

b) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;



c) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

d) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

e) eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

f) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

g) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

h) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, co. 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 07/07/2026.

Il Giudice relatore
(Andrea Enrico Polimeni)

Il Presidente
(Paolo Vadala')

